

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

19.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE		PAG.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	161	
Dimissioni di un Vicepresidente:		
PRESIDENTE	162	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852)	162	
PRESIDENTE	162, 164, 165, 166, 168, 172 173, 174, 175, 176, 178, 179	
ACHILLI	176	
ALESI	177	
ALIVERTI	177	
BERNARDI, <i>Relatore</i>	162, 174, 176, 177	
CATANZARITI	173	
CODACCI-PISANELLI	172	
D'ALEMA	171, 172	
DAMICO	174, 175, 176	
D'ANGELO	173, 174	
D'ANIELLO	168, 177	
DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	164, 167, 169, 173 174, 176, 177, 178, 179	
ERMINERO	166, 171	
FIORET	174	
MARCHIO	166, 177	
MASCHIELLA	164, 165, 169	
MEDI	168	
MILANI	172, 175, 176	
TRIVA	167, 168, 169, 170, 171, 172	
Disegno di legge (Discussione e approvazione)		
Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al vetro cristallo (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (2448)	179	
PRESIDENTE	179	
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	179	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	184	

La seduta comincia alle 19.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Achilli, Codacci Pisanelli, Noberasco, Cascio, Marzotto Caotorta, D'Aniello, Triva, Zoppetti e Vaghi sostituiscono rispettivamente i deputati Balzamo, Capra, Catanzariti, Colucci, Costamagna, Mammì, Mancuso, Napolitano e Sangalli, nella seduta odierna.

Dimissioni di un Vicepresidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Tocco con lettera in data di ieri mi ha comunicato le sue dimissioni da vicepresidente della Commissione. La lettera da lui inviata mi è del seguente tenore: « Caro presidente, onde consentire un nuovo riassetto dell'ufficio di presidenza della Commissione industria, in relazione alla nuova maggioranza oggi in atto al Governo, rassegno le dimissioni dalla vicepresidenza della Commissione industria ».

Pur accogliendo le dimissioni dell'onorevole Tocco che ringrazio per il lavoro svolto sino ad oggi, sono dolente di doverne perdere la collaborazione nell'ambito dell'ufficio di presidenza. Ovviamente la Commissione sarà quanto prima chiamata ad integrare il suo ufficio di presidenza.

Discussione del disegno di legge: Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (1852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto in sede referente. Anche la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole su tale nuovo testo, accompagnando tale parere con le seguenti osservazioni: « Si richiama l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 2 o, in subordine, di riformularlo in modo che non appaia assolutamente attenuata la responsabilità del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti del Parlamento; in merito all'articolo 4, comma terzo, si suggerisce alla Commissione di merito di tener presente l'avvenuto trasferimento di competenze dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni relativamente ai piani di fabbricazione ed ai piani regolatori cosicché non riesce praticamente possibile il controllo ivi previsto ad opera del Ministero dei lavori pubblici ».

Le Commissioni IX e XIV esaminando in sede consultiva il disegno di legge n. 2436, di conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, hanno fatto riferimento all'accordo politico che nel frattempo è intervenuto nel senso di travasare il suo

contenuto nel disegno di legge n. 1852 oggi al nostro esame: ritengo pertanto opportuno che la Commissione conosca tali pareri. Il Presidente della IX Commissione lavori pubblici mi ha trasmesso in data di ieri la seguente lettera: « Mi pregio comunicarle che la Commissione lavori pubblici, nella seduta odierna, esaminando il disegno di legge n. 2436 di conversione del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568, relativo alla costruzione di impianti per la produzione e il trasporto di energia elettrica, nel rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame mi ha nel frattempo incaricato di rappresentare alla Commissione di merito l'intenzione di ribadire comunque i concetti già espressi nel parere sul disegno di legge n. 1852, nonché l'opportunità di trasferire in quel provvedimento il contenuto del decreto-legge, di cui si riconosce la sostanziale validità, con gli adattamenti richiesti nel citato parere ». La XIV Commissione igiene e sanità ci ha trasmesso la seguente decisione: « La Commissione dà mandato al relatore D'Aniello di rappresentare oralmente alla Commissione di merito l'intenzione di ribadire i concetti già espressi nel parere sul disegno di legge n. 1852, nonché l'opportunità di trasferire in quel provvedimento il contenuto del decreto-legge, di cui si riconosce la sostanziale validità, con gli adattamenti richiesti nel citato parere ».

La Commissione sottolinea inoltre l'esigenza che per il futuro nella trattazione di problemi di questo genere si dia rilievo prioritario ai problemi dell'ambiente e della sanità ».

Come i colleghi ricordano, dopo lo svolgimento in sede referente della relazione sul disegno di legge in esame, la Commissione aveva deciso di affidare ad un Comitato ristretto il disegno di legge stesso per un più approfondito esame. Prego ora il relatore di voler riferire sui lavori svolti dal Comitato ristretto.

BERNARDI, Relatore. Tralascero tutta la parte generale, poiché si è ampiamente discusso in sede di esame sia del presente disegno di legge che del decreto-legge 22 settembre 1973, n. 568 circa la necessità di superare i vari ostacoli che si frappongono alla localizzazione delle centrali e di rimettere in moto un meccanismo inceppatosi a seguito delle preoccupazioni di carattere ecologico variamente rappresentate dai comuni e dalle regioni interessate. Come i colleghi sanno, si è determinata ad un certo punto una convergenza delle discordi opinioni e si è raggiunto

un accordo politico sull'opportunità di inglobare nella disciplina prevista dal disegno di legge anche le centrali termoelettriche considerate dal decreto-legge n. 568, del quale quindi si rende inutile la conversione in legge. Si propone ovviamente che per tali centrali siano abbreviati i termini previsti in via generale dal disegno di legge stesso, in modo da consentire una maggiore rapidità nell'esecuzione dei progetti, laddove esiste già una determinazione del CIPE in merito. Rispetto alle procedure ordinarie si raggiunge perciò lo stesso scopo che si prefiggeva di ottenere il decreto-legge, con una forma però aspramente contestata dalle opposizioni.

Le difficoltà incontrate nel corso dei lavori del Comitato ristretto sono state soprattutto tre. La prima è relativa all'estensibilità della normativa di cui al disegno di legge n. 1852 agli autoproduttori ed alle aziende municipalizzate; su questo punto si è giunti alla conclusione che, essendo gli interessi degli uni e delle altre limitati o al comune cui le aziende municipalizzate si riferiscono o al complesso industriale alimentato dagli autoproduttori, è inutile parlare di una normativa generale, laddove l'ente comunale fornisce ogni garanzia anche attraverso una normativa molto rigida.

La seconda difficoltà riguarda le procedure da adottare, e la terza il problema dell'inquinamento. Cominciamo da quest'ultimo. Si è molto discusso sull'olio combustibile da immettere negli impianti e sui suoi effetti e mi pare che fondamentalmente siano prevalse due ipotesi, in sede di Comitato ristretto: o considerare, a monte, il combustibile usato dall'ENEL oppure considerare invece gli effetti che si verificano all'uscita, a prescindere dall'olio usato; e ciò anche in rapporto alla necessità di prevedere impianti termoelettrici in zone libere da altri impianti dove i venti possano giocare un ruolo di dissolvimento, oppure in zone già inquinate da altre fonti. Tutti però concordano nel richiedere l'obbligo di un doppio sistema di rilevazione sufficientemente ampio e denso per consentire agli enti pubblici interessati localmente e all'ENEL il controllo continuo affinché nelle 24 ore non si superi quel certo grado di inquinamento previsto dalla legge n. 615, cioè lo 0,15 parti per milione di anidride solforosa. Anche su questo punto però è sorta una serrata discussione poiché, secondo alcuni, l'ENEL dovrebbe farsi carico dell'inquinamento provocato da altre fonti e quindi dovrebbe essere obbligata a non superare la percentuale dello 0,10, anche quando per altre fonti è previ-

sta quella dello 0,15; secondo altri invece l'ENEL dovrebbe essere equiparata a tutte le altre industrie. Vi è stata una proposta conciliativa del Presidente Misasi sulla quale il Comitato ristretto non si è ancora pronunciato: di chiedere all'ENEL di usare un olio combustibile con il 2 per cento di zolfo, invece di quello con il 3 per cento comunemente usato, avvicinando così l'un per cento contenuto nel combustibile BTZ; acquisito a monte questo grado di solforazione medio, non superando mai comunque all'uscita la percentuale dello 0,15.

La terza difficoltà è quella relativa alle procedure, ed è forse la più ardua perché investe aspetti costituzionali. Anche a questo proposito si fronteggiano due ipotesi. Se si assume che l'interesse delle reti e delle centrali elettriche è preminente rispetto alle regioni perché le connessioni delle linee fra loro esulano dallo stretto ambito delle regioni, allora si deve riconoscere allo Stato il diritto-dovere di surrogarsi alla eventuale carenza dei comuni e delle regioni nell'indicare la localizzazione. La formulazione del nuovo articolo 3, raggiunta nelle ultime ore, prevede una procedura secondo la quale l'organo comunale può chiedere alla regione varianti degli strumenti urbanistici; si fa quindi salva, in caso di accordo con la regione, la competenza comunale rispetto alla licenza edilizia. La discussione ancora aperta in sede di formulazione dell'articolo 3 verte sul caso che la regione non sia d'accordo e quindi neghi l'autorizzazione al piano di variante proposto dal comune quando questo voglia accettare le indicazioni del CIPE. Qui è sorto un conflitto dottrinario. L'opposizione — alla quale dò atto di volere arrivare anch'essa alla definizione del problema — ritiene che la decisione del CIPE non possa sovrapporsi a quella della regione, noi invece riteniamo che si tratti di lavori di interesse pubblico e che possa farsi riferimento — con una interpretazione estensiva — all'articolo 8, lettera n), del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, in base al quale resta ferma la competenza degli organi statali, quella relativa ai lavori pubblici connessi all'attuazione di impianti statali diretti al soddisfacimento di interessi della nazione o di più regioni. Riteniamo quindi che lo Stato, attraverso il CIPE, sia competente a surrogarsi in caso di carenza dei comuni, mentre invece i colleghi dell'opposizione ritengono che la regione debba decidere in materia con legge regionale, cosicché, nel caso che sorga un conflitto di interessi fra Stato e regione, sia il Parlamento nazionale a dirimere il con-

fitto in base all'articolo 127 della Costituzione.

Questa è la situazione attuale; il resto dell'articolato credo che non presenti altre difficoltà di rilievo.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Vorrei aggiungere qualcosa a quanto detto dal relatore. Credo che la formulazione del nuovo articolo 3 cui si è riferito il relatore possa soddisfare tutti, anche dal punto di vista costituzionale, poiché essa riesce a mettere d'accordo due tesi giuridiche in conflitto. Una parte ritiene infatti che la decisione del CIPE non possa costituire variante al piano regolatore, l'altra sostiene invece che ciò possa avvenire. Senza dilungarci ora di nuovo in complicate discussioni di carattere giuridico, credo che con la nuova formulazione siamo cautelati rispetto ad una eventuale impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale, perché se veramente fosse valida la tesi che la decisione del CIPE non può costituire variante al piano regolatore ciò significherebbe dare il massimo rilievo alla decisione della regione; se invece questa tesi non avesse fondamento, anche la decisione del CIPE costituirebbe una variante al piano regolatore. Di qui i meccanismi previsti perché il comune, alla fine di questo processo decisionale, adotti la variante saltando tutte le procedure. La tesi comunista che, per evitare di giungere ad un vicolo cieco propone che la regione, adottando con legge un provvedimento di rifiuto, possa entrare in conflitto con lo Stato non ci garantisce nel caso di inerzia della regione. Il meccanismo indicato, invece, ci pone al riparo da ogni preoccupazione perché — anche se riteniamo che non vi sarà mai bisogno di meccanismi surrogatori data la semplicità del processo che prevede la competenza primaria della regione ed il potere del comune di indicare la località —, si ritiene che specie nella prima fase di attuazione si potranno verificare delle difficoltà e quindi si deve porre una norma di salvaguardia. Non mi sembra dunque che questo meccanismo tocchi la sostanza del problema mentre invece dà una risposta, anche se non in modo esplicito, a tutte e due le tesi; esso quindi può costituire la soluzione che concilia l'una e l'altra preoccupazione. Infatti se è vera la tesi che il CIPE non può adottare quel provvedimento, non ne deriva l'incostituzionalità della norma, poiché la Corte costituzionale può dire che questa norma non si riferisce alla decisione di questo organo e pertanto è salvaguardata l'esigenza di coloro

che ritengono incostituzionale questa decisione. Se, viceversa, il CIPE può adottare quel provvedimento, la nuova dizione dell'articolo 3 non attribuisce in modo esplicito poteri ad un organismo che non li ha, il che metterebbe in discussione la legge nel suo complesso. Comunque esamineremo di nuovo questo argomento in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MASCHIELLA. Lo spirito con cui il gruppo comunista ha affrontato la discussione che si è svolta in questi giorni si fonda sulla convinzione che il paese ha sì certamente bisogno di energia elettrica per le esigenze del proprio sviluppo, ma che nel 1973 non si può pensare unilateralmente al problema della fornitura di energia elettrica, senza coordinare il problema della creazione delle attrezzature che procurano tale fornitura con altri importanti problemi. Per questo il nostro discorso costituisce un ribaltamento delle posizioni finora sostenute da parte dell'ENEL. Se oggi ci troviamo di fronte a questa situazione, ciò può anche addebitarsi per una minima parte ad alcune incomprensioni, ad alcuni stati d'animo che si sono determinati o ad alcune incongruenze degli enti locali; ma per il 90 per cento deve addebitarsi ad un duplice fatto: anzitutto è mancata la necessaria contrattazione politica da parte dell'ENEL e dei ministri che si sono succeduti (e infatti appena il ministro De Mita ha cominciato a muoversi in questo senso molti ostacoli che sembravano insuperabili, si stanno superando); in secondo luogo è mancata una politica di programmazione dell'energia elettrica sia convenzionale che nucleare.

Alla base del nostro discorso vi sono quattro presupposti che noi riteniamo necessari per varare una legge seria. Anzitutto una programmazione pluriennale promossa da tutti i livelli interessati: Stato, ENEL, regioni (che hanno la competenza territoriale). Secondo presupposto: la salvaguardia dei diversi poteri per mantenere fra essi un equilibrio atto ad evitare alla soluzione il carattere di imposizione unilaterale: è un cardine democratico che non deve essere mai messo da parte, neppure per un malinteso senso di opportunità. Quindi salvaguardia dei poteri regionali specie per quanto riguarda l'assetto territoriale e la tutela sugli atti degli enti locali che riguardano provvedimenti di carattere urbanistico; quindi, salvaguardia dei poteri degli enti locali specie per quanto riguarda il piano regola-

tore ed altri strumenti urbanistici. Del resto le leggi vigenti hanno sempre riguardo a questi aspetti, anche quando si tratta di opere dello Stato che sorgono su terreno di patrimonio dello Stato: infatti l'articolo 16 della cosiddetta legge-ponte prevede per queste opere l'autorizzazione del sindaco in base al piano regolatore. Il terzo presupposto concerne l'esperienza di cui si deve tenere conto per il superamento delle frizioni e dei conflitti che possono nascere fra i vari organismi; deve trattarsi d'un superamento non autoritario, ma previsto nell'ambito di precise disposizioni atte ad accelerare i lavori di impianto delle centrali, per cui dal momento del progetto a quello della costruzione non passino più di tre o quattro anni, così che l'ente sappia che ha un potere che deve esercitare entro un certo tempo, altrimenti la sua competenza decadrà. Il quarto presupposto parte dalle reali e sostanziali motivazioni che hanno provocato la sollevazione della popolazione non tanto per la localizzazione degli impianti, quanto per la paura dei danni dell'inquinamento: quindi parte dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente e della salute. A questo proposito gli emendamenti che proponeremo tendono a recidere *ab imis* la causa agendo sul combustibile, perché modificandone la qualità non si verificherà l'effetto temuto; essi tengono anche conto del fatto che una centrale può sorgere in un ambiente dove già esistono altri impianti, fissando un tasso di inquinamento non sulla base della legge n. 615, ma della reale situazione odierna. Quando fu varata la legge n. 615, infatti, le centrali termoelettriche erano costruite per un potenziale massimo che si aggirava sul miliardo di chilowatt; oggi si costruiscono centrali con un potenziale 14 volte superiore: quindi la quantità di combustibile utilizzata supera quelle che potevano essere le previsioni nel 1965. Abbiamo pertanto ipotizzato un abbassamento del tasso di inquinamento, non come misura punitiva nei confronti dell'ENEL, ma perché solo le attrezzature dell'ENEL possono bruciare una così gran quantità di combustibile. Questa normativa va semmai estesa agli autoproduttori che, invece di diminuire, aumentano in percentuale rispetto alla quantità di energia prodotta, arrivando al 36 per cento.

Le considerazioni esposte tendono dunque a facilitare i meccanismi di produzione dell'energia elettrica; tendono inoltre a basare tutte le azioni future in questo campo sulla ipotesi di conflitti irrisolvibili con conseguente mortificazione di determinati enti, ma sulla

contrattazione politica. Per questo abbiamo previsto più stadi intorno all'incontro fra regioni, comuni e ENEL, intorno alla decisione regionale; tutti dobbiamo essere convinti che le centrali non si possono impiantare in termini perentori e neppure servendosi dei carabinieri quando la popolazione si ribella. In ogni caso, per fare una legge non si può partire dal presupposto di eventuali « capricci » da parte degli enti locali e delle regioni, perché allora si dovrebbe presupporre la stessa cosa da parte dello Stato, del GIPE, del ministro, eccetera. Queste considerazioni che ci hanno animato durante tutto il dibattito, sono per noi irrinunciabili nel loro insieme, perché ove si usassero meccanismi che potrebbero dare l'illusione di facilitare l'*iter* burocratico trascurando e disattendendo i poteri della regione e degli enti locali, questi insorgerebbero e si romperebbe un quadro d'insieme che deve essere rispettato.

Con questo spirito noi ci prepariamo a presentare gli emendamenti e a dare il giudizio finale sul provvedimento, tenendo conto degli approdi cui giungerà la discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termini per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'ENEL, sono regolati dalle norme seguenti.

MASCHIELLA. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Nell'ambito delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale identificate a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, i programmi pluriennali di costruzione di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, sono approvati dal CIPE d'intesa con la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

In detti programmi saranno in particolare indicate le aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Dopo la presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ENEL è chiamato a illustrare l'attività dell'Ente, con specifico riferimento alla costruzione di nuovi impianti, di fronte a una Commissione parlamentare composta di 5 senatori e di 5 deputati scelti dai Presidenti delle due Camere.

Nel parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali si suggerisce di sostituire al terzo comma le parole: « presidente del consiglio d'amministrazione dell'ENEL » con le parole: « Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

ERMINERO. Credo che anche dal punto di vista tecnico la sostituzione proposta non sia opportuna.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che sia meglio lasciare la dizione originale.

MARCHIO. Dichiaro che voterò contro l'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo di cui dianzi ho dato lettura. *(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione e all'ampliamento

degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente il CIPE determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

La determinazione della localizzazione costituisce variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune adotta gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante approvata e stipula la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'ENEL.

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« Sulla base dei programmi e dell'indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la regione interessata, d'intesa con i comuni e sentito l'ENEL, determina la localizzazione dell'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici.

Ove l'area localizzata non abbia una destinazione industriale, il comune entro 30 giorni adotta gli atti necessari per la variante degli strumenti urbanistici comunali.

Ove entro 3 mesi sia assente ogni iniziativa da parte della regione interessata, il CIPE, sentito l'ENEL, si rivolge direttamente ai comuni per le intese di cui al primo comma.

Ove entro 6 mesi dalla richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla regione interessata, malgrado le iniziative regionali e del CIPE, il comune e i comuni interessati non adottino gli

atti di conversione o di variante di piano, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di un commissario *ad acta* ».

TRIVA. Vorrei sottolineare come questo articolo 3 rappresenti uno dei punti nodali intorno a cui si sono impegnate le diverse forze politiche, con finalizzazione positiva, per tendere ad una equilibrata risposta a quella che è la contestuale esigenza di garantire l'attuazione del piano generale di costruzione delle centrali senza, nello stesso tempo, menomare il quadro dei poteri regionali e delle autonomie locali. Noi riteniamo il testo predisposto inaccettabile nella sua strutturazione e composizione perché tenta di sfuggire o di slittare intorno al nodo, che però resta.

Anticipando un po' la discussione vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e del ministro sull'articolo 4 del nuovo testo del Comitato ristretto che richiama al penultimo comma una norma estremamente interessante che si registra fin dal 1942, tempi non certamente adatti a un grande riconoscimento delle autonomie e dei poteri locali. Il penultimo comma dell'articolo 4 recita: « La conformità dei progetti alle prescrizioni del piano regolatore o degli altri strumenti urbanistici e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui essi ricadono è accertata esclusivamente dal Ministero dei lavori pubblici, con le modalità e le forme dell'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ». Vorrei ricordare che in tempi molto più vicini cioè nel 1967, all'articolo 10 della famosa legge-ponte che sostituisce l'articolo 31 del vecchio testo unico della legge urbanistica, là dove è disciplinato il problema delle licenze, è stabilito tassativamente che per le opere da eseguire su terreno demaniale, compreso il demanio marittimo ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'amministrazione dei lavori pubblici d'intesa con le amministrazioni interessate e sentito il comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale e del regolamento edilizio vigente nel territorio del comune su cui esse ricadono. Che quindi i regolamenti edilizi e le prescrizioni o determinazioni di piani regolatori siano un vincolo per chiunque operi nel territorio comunale, non vi è dubbio; e che il potere di determinare la destinazione del territorio e il regolamento dello stesso sia un potere esclusivamente riservato al comune, anche su questo mi sembra non esistano dubbi.

Col decreto delegato n. 8 del 15 gennaio 1972 è intervenuto il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali dello Stato in materia di urbanistica. Come ho già rilevato la volta scorsa, forse, onorevole De Mita, nei confronti dell'urbanistica ci troviamo di fronte al raro e unico caso...

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. La interrompo, onorevole Triva, per evitare che faccia tutta una discussione partendo da un presupposto che forse non è del tutto corretto. Noi abbiamo stabilito che comunque la centrale sarà costruita fuori dal centro urbano. Il presupposto del suo discorso, e la logica dell'articolo cui fa riferimento, è invece quello di evitare la modifica dell'assetto urbano del comune.

TRIVA. No. Non esiste millimetro quadrato del territorio comunale che, in termini di piano regolatore, non sia classificato. Per ogni zona esiste una precisa normativa e questa prevede una conformità con la destinazione; questa normativa non lascia fuori nessuna zona nell'ambito del territorio comunale. La zona urbana potrà avere una disciplina particolare, ma con questo non esclude certo le altre zone. Basta osservare il regolamento di applicazione dei piani regolatori; vi sono norme che riguardano anche le zone agricole. Tanto per fare un esempio, la perimetrazione dei centri urbani è propria della legge n. 865, che la prevede ai fini della determinazione dei coefficienti di moltiplicazione delle aree da espropriare; cioè, bisogna precisare che queste aree sono dentro o fuori il perimetro del centro urbano. Dobbiamo dunque partire dal presupposto, rigorosamente logico, che tutto il territorio comunale è soggetto ai vincoli di piano.

Secondo punto. La materia urbanistica è stata trasferita alle regioni. Ora, esiste una differenza sostanziale tra le funzioni trasferite e quelle delegate. Ho avuto occasione di constatare in questi giorni che si fa un po' di confusione tra questi due tipi di funzioni. Non dimentichiamo che le regioni hanno potere legislativo, eppure si afferma che, nonostante questo, le funzioni amministrative non sarebbero proprie delle regioni, ma sarebbero soltanto delegate dal Ministero che le aveva prima. Si tratta di una interpretazione che non può essere accettata assolutamente: che le funzioni trasferite siano parte organica e un tutt'uno con l'esistenza stessa delle regioni non vi è alcun dubbio. Ma voglio osservare

ancora un'altra cosa. La materia che riguarda l'urbanistica è l'unica nei confronti della quale il trasferimento non è avvenuto, diciamo così, per Ministeri, ma per materia stessa. Tanto per fare un esempio: il Ministero della pubblica istruzione ha trasferito alle regioni il suo potere per quanto concerne l'istruzione professionale, ma altri Ministeri, che pure avevano delle competenze in questa materia, non lo hanno fatto. Solo per la materia urbanistica, le funzioni sono state tutte trasferite.

Nell'ultima parte del decreto n. 8 del 15 gennaio 1972 sono elencate tutte le funzioni che sono riservate agli organi centrali; per quanto riguarda l'urbanistica allo Stato non è riservata alcuna competenza. Ora, è norma corretta di interpretazione considerare che sono riservate agli organi centrali dello Stato soltanto quelle funzioni specificatamente indicate nei decreti delegati.

Si osserva che la costruzione delle centrali è un lavoro pubblico di carattere e di interesse nazionale, e che quindi come ogni altra attività di carattere nazionale deve essere riservata alla competenza dello Stato. Si tratta di un problema che non abbiamo mai contestato, anche se si dovrebbe fare, a questo punto, un lungo discorso che evitiamo di fare perché non è questa la sede più opportuna: si parla infatti di amministrazioni dello Stato, ma l'ENEL non è un'amministrazione dello Stato. C'è, però, una distinzione profonda da fare tra i lavori pubblici e l'urbanistica. Vi è un esempio che ritengo risolutivo per dimostrare quanto sto affermando. L'articolo 8 del decreto n. 8 del 15 gennaio 1972 stabilisce al punto 2) che sono riservate agli organi centrali dello Stato le competenze in materia di edilizia universitaria, mentre alle regioni spetta la competenza primaria in materia di localizzazioni ed insediamenti a norma della lettera d) dell'articolo 1 del medesimo decreto n. 8. Quindi, spetta allo Stato il carico delle spese per quanto concerne l'edilizia universitaria, mentre la competenza in materia di localizzazioni è della regione.

MEDI. Qual è la competenza del comune in questa materia?

TRIVA. Al momento del piano regolatore, il comune individua le aree con questa destinazione e le vincola.

Esiste, quindi, ripeto, una netta distinzione tra lavori pubblici e urbanistica.

PRESIDENTE Possiamo anche ammettere questo principio per quanto concerne le

centrali, ma per gli elettrodotti? Una analogia con l'edilizia universitaria non esiste.

TRIVA. Il mio discorso è invece valido anche per gli elettrodotti. Non dimentichiamo che è necessario costruire dei piloni.

Un elettrodotto determina una certa servitù sull'area che attraversa, cosicché se un insediamento edilizio, previsto da un piano regolatore, viene attraversato da un elettrodotto di 380 mila volts (come quello Poggio a Caiano-Roma), esso ne risulta scombuscolato. Bisogna inoltre ricordare che, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, le regioni devono redigere ed approvare i piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. E lei, signor Presidente, non può non riconoscere che l'esistenza di un elettrodotto come quello Poggio a Caiano-Roma, di 380 mila volts, che attraversa regioni come la Toscana, l'Umbria ed il Lazio, propone dei grossi problemi di carattere paesistico.

PRESIDENTE Veramente non mi ha del tutto convinto: un elettrodotto infatti interferisce nelle competenze normalmente affidate alle regioni, ma questo costituisce il presupposto del discorso: lei mi deve dire invece se esiste un'altra opera pubblica, tra quelle specificamente affidate allo Stato (come, ad esempio, la rete ferroviaria) che non interferisce come l'elettrodotto sui problemi dello sviluppo territoriale, del paesaggio, dell'ambiente e così via. Io posso anche capire che un'opera pubblica circoscritta (come ad esempio l'università) rientri nell'analogia che lei dice, ma per quanto riguarda l'elettrodotto, l'unica analogia possibile da stabilirsi ritengo sia quella con le ferrovie.

TRIVA. Qualunque collega della Toscana potrebbe qui confermare che i lavori della dirrettissima Milano-Firenze hanno subito una sospensione perché nella parte terminale, da costruire nel comune di Firenze, questa linea veniva a portare l'area considerata a destinazioni diverse da quelle stabilite nel piano regolatore; il comune di Firenze ha quindi sollevato quest'eccezione presso il Consiglio di Stato, avanzando una richiesta di sospensione dei lavori che è stata ritenuta fondata e quindi è stata accolta.

D'ANIELLO Ma l'esempio dell'edilizia universitaria non sostiene la sua tesi, onorevole Triva, anzi è in contrasto. Infatti per

legge gli edifici scolastici (scuole medie, elementari, ecc.) si possono costruire senza assolutamente tener conto dei piani regolatori dei vari comuni: praticamente, il consiglio comunale sceglie l'area che per tale costruzione ritiene più opportuna, e l'approvazione di questa decisione costituisce automatica variante del piano regolatore.

TRIVA. Titolare di variante è sempre, dunque, il consiglio comunale.

MASCHIELLA. Il potere del consiglio comunale è sempre riconosciuto: ad esempio l'articolo 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765 stabilisce che i poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico, e sempre con l'osservanza dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. Nell'articolo si aggiunge che l'autorizzazione è accordata dal sindaco, previa deliberazione del consiglio comunale.

TRIVA. Il punto fondamentale della questione è prendere in considerazione i poteri del comune e quelli della regione, ed arrivare a concludere che si tratta di due poteri di natura diversa. Che i poteri sulle materie in questione siano stati trasferiti alle regioni, non vi è dubbio, anche perché ci sono in proposito moltissime sentenze: l'ultima che ho citato già nei giorni scorsi riguarda proprio gli impianti elettrici, e certo nessuno vorrà sollevare delle obiezioni su di essa, solo perché si tratta della Sardegna, che ha uno statuto speciale: da un punto di vista costituzionale, il problema è sempre lo stesso, indipendentemente dal tipo di statuto che regola il funzionamento degli organi regionali. Al comma sesto dell'articolo 4 dello statuto sardo si dice che la regione ha competenza in materia di impianti elettrici, il che ha la stessa rilevanza, da un punto di vista costituzionale, che affermare che la regione Lazio ha, ad esempio, competenza in materia urbanistica. All'articolo 13 delle norme di attuazione dello statuto della regione sarda è stato poi stabilito che l'esercizio delle funzioni amministrative da svolgere per gli impianti elettrici — quindi l'esercizio del potere primario della regione sarda — doveva avvenire d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici. Non si trattava di una spoliazione totale dei poteri della regione sarda, eppure la Corte costituzionale, cui ha presentato ricorso in proposito la regione stessa, ha dichiarato incostituzionale

quell'articolo, cassandolo dalle norme di attuazione dello statuto della regione sarda, perché non era ipotizzabile neppure l'intesa a proposito di un potere che è stato riconosciuto alla regione che ha rilevanza costituzionale.

Quindi non vi è dubbio che sia di esclusiva competenza delle regioni autorizzare ed approvare i piani regolatori, autorizzare varianti ed approvarle, autorizzare i nulla osta ai piani di lottizzazione comunale, ed è ugualmente pieno ed esclusivo diritto delle regioni dare il nulla osta al rilascio delle licenze edilizie in deroga al piano regolatore.

Venendo ora al merito dell'articolo 3, e lasciando da parte i primi commi, voglio soffermarmi sul quarto comma che è del seguente tenore: « La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale ». Desidero subito rilevare che se la decisione del CIPE costituisce variante del piano regolatore, vi è una spoliazione piena e secca dei poteri della regione, e pertanto la norma è da considerare incostituzionale.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Mi scusi se l'interrompo di nuovo. Su questo problema si è discusso ampiamente al Senato, e mi è sembrato che la tesi prevalente fosse che la potestà in materia urbanistica spetta alla regione — e su questo non vi sono dubbi —, ma che la potestà urbanistica delle regioni deve essere esercitata nell'ambito delle leggi dello Stato. Se ciò fa sorgere un conflitto fra Stato e regione, è inevitabile che prevalga la norma dettata dallo Stato; tanto è vero che lo stesso senatore Branca, il quale aveva rilevato l'incostituzionalità del procedimento relativo al decreto, disse che, per ovviare a ciò, si doveva far prevalere, in caso di conflitto, l'interesse dello Stato e quindi considerare la costruzione dell'ENEL indipendente dalla prescritta perimetrazione. Noi non possiamo che considerare la costruzione dell'elettrodotto opera di interesse nazionale; che l'ENEL sia o no direttamente struttura amministrativa dello Stato mi sembra secondario, tenendo conto che tale ente si deve ritenere come agenzia di cui si serve lo Stato. Tradizionalmente le centrali elettriche potevano essere costruite dal Ministero dei lavori pubblici; successivamente abbiamo costituito questo ente come strumento dell'attività dello Stato, e su ciò non vi sono

dubbi, anche se non rientra formalmente nella struttura amministrativa dello Stato.

Si deve dunque considerare costituzionale la decisione del CIPE relativa all'individuazione della località e considerare quindi tale individuazione come variante al piano regolatore. So benissimo, onorevole Triva, che tutto il territorio comunale è classificato, ma se non concepiamo in questo modo il meccanismo, anche l'obbligo per il comune di rilasciare le licenze edilizie entro un mese non sarebbe rilevante se non fosse un atto dovuto da parte del comune; ed è tale in quanto rientra nel piano regolatore o nella modifica del precedente assetto. Se salta questo meccanismo unico e complesso, tutto il discorso che abbiamo fatto cade. Mi auguro che, così come afferma l'onorevole Triva, attraverso questo diverso meccanismo, in cui è ampiamente previsto l'esercizio dei poteri di tutti gli enti locali, vengano eliminate le ragioni reali che hanno creato il conflitto relativo alla salvaguardia dell'ambiente. Dobbiamo tener presente, altresì, che abbiamo messo a carico dell'ENEL l'onere per la costruzione delle infrastrutture primarie e secondarie.

L'onorevole Triva ha affermato che non vi è bisogno di individuare una garanzia finale (la surroga del CIPE alla regione in ultima istanza), perché tutto sarà normale. Temo, però, che non sarà così, e proprio nel primo periodo di applicazione della legge. Quando questo meccanismo sarà entrato in funzione, quando vi saranno i piani di assetto territoriale delle regioni che ora non vi sono e quando si sarà sperimentata questa procedura, alcune resistenze certamente cadranno.

Io ritengo che il nuovo testo dell'articolo 3 non sia equivoco. Ovviamente non mi sento di dare il crisma della certezza a quello che sostengo. L'onorevole Triva ha preoccupazioni di ordine costituzionale, poiché non può ammettere un meccanismo sostitutivo, sia pure in casi estremi di inadempienza, della regione e del comune. Ma la decisione del CIPE in materia di localizzazione delle centrali diventa irrilevante se non è accompagnata da questa garanzia; l'esperienza del resto ce lo conferma. Dal punto di vista costituzionale, le osservazioni dell'opposizione non credo che siano strumentali, anzi le do per buone; ma solo così come è formulato l'articolo ci pone al riparo da qualsiasi sorpresa. Abbiamo accettato che inizialmente decida il comune, d'accordo con la regione; in caso di inadempienza del comune decide la regione e in caso di inadempienza del comune e della regione vi è un intervento sostitutivo da parte

del CIPE che, peraltro, attua una decisione cui ha già partecipato il presidente della giunta regionale. Ritengo che il CIPE non abbia alcun interesse a violare le ipotesi di assetto territoriale della regione: la decisione formalmente sarà di un'autorità diversa dalla regione, ma la localizzazione sarà quella proposta dal presidente della regione. L'ENEL, da parte sua, ha interesse a costruire le centrali; per esso ha scarsa rilevanza se lo deve fare in una zona piuttosto che in un'altra. Quello del CIPE è dunque un intervento finale, sostitutivo, ma all'interno di una decisione o di una acquisizione di pareri che, secondo me, è rivolta più a superare contrasti marginali o inerzie dovute a beghe locali, che non possiamo trascurare, che non ad espropriare le legittime competenze dei comuni e delle regioni.

TRIVA. Vorrei concludere facendo osservare al ministro che noi comunisti ci siamo anche sforzati di dare sostanza, con l'emendamento presentato, a queste nostre ipotesi di lavoro anche perché la nostra primaria finalità è quella di trovare una soluzione e non di rimandarla. La nostra soluzione parte dalla premessa che il credito che diamo agli organi centrali dello Stato non è diverso dal credito che diamo agli altri organi costituzionali e che non si può continuare sistematicamente a dire nel nostro dibattito « se la regione non fa », anche dopo aver constatato che per molti anni non si è fatto e non per colpa delle amministrazioni locali. Non possiamo, nel momento in cui discutiamo una legge della Repubblica, partire dal presupposto che un organo costituzionalmente preposto a una determinata funzione non adempia ad essa. Il dato di partenza che dobbiamo tenere presente è dunque questo; altrimenti le potrei dire che, in base all'articolo così come è formulato, la catena di Sant'Antonio non si chiude mai: se il CIPE non decide, decide il Presidente del Consiglio? E se il Presidente del Consiglio non decide, decide il Presidente della Repubblica? Posso citare decine di casi in cui il Parlamento, spogliandosi di propri poteri, ha attribuito delega al Governo di fare determinate leggi che il Governo poi non ha fatto, creando un fatto politico. Non si è mai detto « se il Governo non fa », perché si è dato per implicito che in questo caso si apre un problema politico che si affronta in termini politici.

Il testo da noi proposto si fa carico di tutte queste preoccupazioni e vuole affrontare il problema con diverse motivazioni dei diversi

ruoli. Il nuovo articolo 3 stabilisce che nella ipotesi dell'accordo, ove l'area localizzata non abbia destinazione industriale, il comune interessato entro trenta giorni dalla comunicazione della regione sull'intervenuta intesa, adotta gli atti necessari per la variazione degli strumenti urbanistici comunali, stipula la convenzione di cui all'articolo 8 della legge n. 765 del 6 agosto 1967 e rilascia la licenza edilizia entro trenta giorni dalla presentazione del progetto. Le fasi sono due: l'individuazione della localizzazione, la predisposizione del progetto e la sua verifica con gli strumenti urbanistici comunali. Se non vi è conformità i progetti non possono essere licenziati e ci sarà una interruzione tra la variante e il tempo di presentazione del progetto. Il progetto dovrebbe essere studiato dopo che è stata decisa la localizzazione, perché altrimenti sarebbe astratto e se lo strumento urbanistico non ha subito la variante il progetto non può avere la conformità.

Io ritengo giusto stabilire che il comune, entro trenta giorni dalla comunicazione, adotti gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante e dopo trenta giorni dalla presentazione del progetto approvi la convenzione e rilasci la licenza. La decisione della regione non costituisce variante di piano regolatore perché altrimenti prevederemmo una regione sovraordinata nei confronti dei comuni, che spoglia i poteri comunali, mentre la decisione della regione costituisce preventiva autorizzazione alla variante che il comune deve fare, a norma delle disposizioni della regione.

Per quanto riguarda i poteri della regione e le prerogative dei comuni, non possiamo accettare che vengano trasferiti in una legge ordinaria i meccanismi espropriativi dei poteri regionali e comunali contenuti all'interno del decreto-legge. Noi cerchiamo una soluzione che consenta di affrontare la realizzazione delle centrali, ma non spogli i poteri regionali e comunali. In questo quadro, abbiamo anche ipotizzato l'eventualità che la regione non agisca o che il comune, malgrado la preventiva autorizzazione, non adotti le varianti: è una ipotesi che rifiuto concretamente, ma che può essere considerata in astratto. Abbiamo previsto che trascorso inutilmente il termine stabilito, è il CIPE che determina la localizzazione e la notifica al comune interessato come atto dovuto e quindi il comune è tenuto entro trenta giorni ad adottare la variante di piano e stipulare successivamente la convenzione e rilasciare la licenza. Se il comune non adotta la variante viene meno ad

un atto dovuto e scatena i meccanismi del potere sostitutivo nei confronti di un comune che non adempia a un atto dovuto.

Si eccipisce che nel meccanismo sostitutivo il primo atto che viene compiuto è la variante, la quale, una volta adottata, deve ritornare alla regione per l'approvazione: se dunque la regione la boccia, si ritorna al punto di partenza. Può essere vero: si può quindi prevedere nella legge che ove le regioni non ritenessero di approvare la variante, ciò deve avvenire con una legge motivata. E qui scatta il discorso del contrasto di interessi. La Costituzione ha previsto l'ipotesi che un atto regionale possa contrastare con gli interessi generali del paese o con gli interessi di altre regioni. Se questo contrasto è di natura costituzionale, interviene la Corte costituzionale, mentre se è di merito decide il Parlamento della Repubblica. Quindi, se una regione respinge una variante — scartata l'ipotesi che tutti i consiglieri siano diventati matti — il Parlamento decide se la variante stessa debba essere approvata. Pertanto il meccanismo non mi sembra assurdo o astratto; nella ipotesi di un contrasto di interessi, agendo in modo corretto, si potrebbe lasciare al CIPE il compito di fissare la localizzazione della centrale. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ogni variante di piano regolatore subisce le stesse procedure del piano stesso, perché una volta approvata, si può concedere la licenza in quanto scattano le norme di salvaguardia. Si può obiettare che mancano i piani particolareggiati; ma si provvede con la legge n. 765 (articolo 8).

Quindi, se vogliamo costruire delle centrali, noi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari: ecco la ragione del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

ERMINERO. Se diamo per corretto il processo esemplificativo dell'onorevole Triva, l'ipotesi dell'urgenza della costruzione delle centrali, con legge regionale e con il ricorso al Parlamento, salta. La stessa ipotesi può valere per il discorso sulle espropriazioni dei poteri delle regioni da parte del CIPE.

TRIVA. Il caso riguarda il fatto di avere più o meno energia: questo punto, invece, è diverso.

D'ALEMA. L'urgenza è un fatto meramente politico. Abbiamo chiesto l'opinione di vari costituzionalisti e l'opinione generale è questa: non si può sostenere la validità giuridica dell'articolo 3 nel testo proposto dalla maggioranza. Dovete, infatti, ancora dimostrarla.

Potete soltanto fare un colpo di mano, e votare l'articolo a maggioranza.

CODACCI PISANELLI. Ieri sera in sede di Comitato pareri della Commissione affari costituzionali abbiamo esaminato la questione, e ci siamo preoccupati della costituzionalità della decisione.

Abbiamo ritenuto che fosse opportuno prevedere tutte le ipotesi; del resto anche il collega Triva ha previsto una ipotesi di indifferenza da parte delle regioni. Molto spesso, purtroppo, si deve prevedere questa ipotesi contraria a quella di una presunzione di galantismo anche nei confronti degli organi centrali della pubblica amministrazione. Non si tratta certamente di un fatto che accade soltanto oggi; infatti, sarebbe sufficiente rileggere gli atti parlamentari del 1888, in relazione agli organi di giustizia amministrativa. Ora, il collega Triva ha predisposto un rimedio, ma questo non è sufficiente perché mette capo ad una vera e propria legge regionale. L'articolo 3 prescrive che deve provvedere il comune, e se questo non lo fa, interviene la regione; ma se questa non provvede, che cosa si fa? Ieri sera abbiamo pensato di trovare una soluzione automatica: cioè la designazione dei luoghi viene automaticamente accettata e gli strumenti urbanistici debbono essere considerati automaticamente modificati.

TRIVA. Riferendoci ad un potere di rilevanza costituzionale non è assolutamente pensabile una cosa di questo genere. Il fatto che la regione non adempia ad un obbligo, non significa che perde la sua competenza.

CODACCI PISANELLI. Lo abbiamo fatto per le prefetture.

TRIVA. Ma le prefetture sono organi del potere centrale: non hanno rilevanza costituzionale come le regioni.

D'ALEMA. Non sta in piedi questa ipotesi, dal punto di vista costituzionale.

TRIVA. La Costituzione prevede le regioni, ma non prevede certo che se queste non ottemperano ad un atto che spetta loro, bisogna sciogliere il consiglio regionale.

CODACCI PISANELLI. Anche quando un comune non fa quello che deve si pensa a sciogliere il consiglio comunale: prima si invia il commissario *ad acta*, e poi si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Così,

prima di arrivare allo scioglimento del consiglio regionale, ci sarà qualche altro rimedio da adottare.

TRIVA. Non vorrei che lei facesse una confusione tra funzioni amministrative del comune e poteri politici della regione. Ora, mentre nei confronti di un comune che non compie un atto dovuto si procede nel modo che lei ha detto, nei confronti della regione non è prevista la nomina di un commissario *ad acta*, né è assolutamente pensabile che, trascorso un certo tempo senza che la regione adotti un certo comportamento, intervenga una specie di trasferimento automatico dei suoi poteri, che hanno rilevanza costituzionale.

MILANI. Vorrei proporre di sospendere per pochi minuti la seduta, allo scopo di consentire opportuni contratti che chiariscano le possibilità di un eventuale avvicinamento delle posizioni su questo punto.

PRESIDENTE. Ritengo opportuna la proposta formulata dall'onorevole Milani, ed anch'io propongo alla Commissione di sospendere l'esame non solo dell'articolo 3 ma anche dell'articolo 6, per cercare di pervenire ad una loro formulazione concordata. Ritengo però sia preferibile procedere ad opportuni contatti in questo senso dopo aver esaminato i rimanenti articoli del disegno di legge. Se pertanto non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che procederemo in questo modo.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia dell'ambiente, ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonché il parere della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal Presidente della Regione interessata e da due componenti del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

La conformità dei progetti alle prescrizioni del piano regolatore o degli altri strumenti urbanistici e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui essi ricadono è accertata esclusivamente dal Ministero dei lavori pubblici con le modalità e le forme dell'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

L'onorevole Catanzariti ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parole: « primarie e secondarie » aggiungere le altre: « da concordare con i comuni interessati ».

Mi sembra che questo emendamento sia pleonastico: vorrei chiedere perciò al presentatore se intende insistervi.

CATANZARITI. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Noberasco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « dell'ambiente » con le altre: « della salute e dell'ambiente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Brini e D'Angelo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente: « L'onere delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di quelle dei sistemi di rilevamento dell'inquinamento sono a totale carico dell'ENEL ».

D'ANGELO. Abbiamo presentato questo emendamento perché non ci sembra opportuno che venga stabilito per legge che all'ENEL spetti, oltre l'onere delle opere in questione, anche la loro realizzazione, che invece compete ai comuni.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Il Governo è favorevole a lasciare il secondo comma dell'articolo così com'è: noi prescriviamo che l'ENEL si occupi anche della realizzazione delle opere: se poi i comuni vogliono provvedere essi stessi a tale realizzazione, possono anche farlo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono sul loro emendamento, non accolto dal Governo.

D'ANGELO. No, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Propongo, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

Sopprimere il penultimo comma.

Pongo in votazione il penultimo comma dell'articolo 4, di cui ho chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intende pertanto soppresso il penultimo comma dell'articolo 4, il quale rimane dunque così formulato:

ART. 4.

I progetti degli impianti termini per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione debbono essere presentati dall'Enel al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredati da adeguata documentazione tecnica, del piano delle infrastrutture primarie e secondarie e con la particolareggiata indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, ivi compresi i sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico in base alle norme di cui al successivo articolo 6.

La realizzazione delle opere di cui al comma precedente e i relativi oneri sono a carico dell'Enel.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro due mesi, all'istruttoria per la parte di sua competenza, richiedendo il nulla osta delle competenti soprintendenze ai monumenti e alle antichità, nonché il parere della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, integrata dal Presidente della Regione interessata e da

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1973

due componenti del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico.

Per gli impianti nucleari restano ferme le disposizioni del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

DAMICO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione su quest'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 5.

L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti termici è data dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri della pubblica istruzione, della sanità e dell'ambiente e il Presidente della regione interessata.

L'autorizzazione sostituisce il provvedimento di cui all'articolo 211, secondo comma, del testo unico sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità o urgenza delle relative opere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

(È approvato).

Come d'accordo, l'articolo 6 viene momentaneamente accantonato. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:

Rossano;
Monte Sant'Angelo;
Santi Cosma e Damiano-Castelforte (località Vignali);
Civitavecchia (località Torvaldaliga nord);
Monfalcone;
Chivasso;
Sassari (località Fiume Santo);

Porto Tolle (località Valle Lustrauro);
Brindisi;
Tavazzano con Villavesco-Montanaso
Lombardo;
Vado Ligure-Quiliano.

Restano salve le autorizzazioni, già concesse per i predetti impianti.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Monfalcone » e « Sassari (località Fiume Santo) ».

D'ANGELO. Riteniamo che si debbano sopprimere dall'elenco delle centrali interessate quelle di Monfalcone e Sassari in quanto esse sono collocate in due regioni rette da statuti speciali che prevedono entrambi norme particolari e quindi una precisa competenza primaria in materia.

BERNARDI, *Relatore*. Mentre lo statuto regionale sardo stabilisce effettivamente che la regione è competente in materia di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, non altrettanto fa lo statuto del Friuli-Venezia Giulia.

FIORET. Desidero invece far osservare che, pur con termini diversi, anche lo statuto del Friuli-Venezia Giulia implica la stessa competenza.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « Monfalcone » e « Sassari (località Fiume Santo) » di cui l'onorevole D'Angelo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

S'intendono pertanto soppresse le suddette parole dell'articolo 7

DAMICO. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 che a seguito delle modifiche testé approvate risulta così formulato:

ART. 7.

I termini delle procedure previste dagli articoli precedenti sono ridotti dei due terzi per gli impianti termoelettrici autorizzati dal

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1973

CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, da costruire o da ultimare nei seguenti comuni:

- 1) Rossano;
- 2) Monte Sant'Angelo;
- 3) Santi Cosma e Damiano - Castelforte (località Vignali);
- 4) Civitavecchia (località Torvaldaliga Nord);
- 5) Chivasso;
- 6) Porto Tolle (località Valle Lustraura);
- 7) Brindisi;
- 8) Tavazzano con Villavesco-Montanaso Lombardo;
- 9) Vado Ligure-Quiliano.

Restano salve le autorizzazioni già concesse per i predetti impianti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Per la localizzazione e la costruzione dell'impianto per il trasporto dell'energia elettrica a 380 chilo volt Poggio a Caiano-Roma Nord, già autorizzato dal CIPE, si applicano le norme degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge, sostituito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Ministero dei lavori pubblici.

DAMICO. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Come da precedente deliberazione, sospendo brevemente la seduta per consentire gli opportuni contatti sugli articoli 3 e 6.

La seduta, sospesa alle 21,35, è ripresa alle 22.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. Dopo i contatti intervenuti in questa breve sospensione della seduta tra i vari gruppi, siamo giunti ad una nuova formulazione degli articoli 3 e 6 che avevamo accantonato.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3:

ART. 3.

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a sta-

tuto speciale, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le Regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'ENEL, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonché le norme a tutela della salute e dell'ambiente.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi.

In mancanza della decisione della Regione prevista dal comma precedente il CIPE determina la localizzazione e la notifica al comune interessato.

La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'area localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sarà effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipula la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'ENEL anche se non è ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della Regione.

MILANI. A nome del gruppo comunista, chiedo la votazione per commi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro il terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro il quarto comma.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1973

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto comma.

(È approvato).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista voterà contro l'articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 6:

ART. 6.

Intorno ad ogni centrale termoelettrica che sarà costruita ai sensi della presente legge deve essere installata da parte dell'Enel una doppia rete di rilevazione chimica e meteorologica con terminali doppi, di adeguata densità ed estensione, atta a rilevare la concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso.

Dovranno essere altresì installate adeguate strumentazioni di rilevamento delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali stesse.

La rete di cui al primo comma è costituita da apparecchi misuratori che rendano possibili rilevamenti continui e sistematici, con l'immediata trasmissione dei risultati ai due terminali, nonché da un idoneo sistema di elaborazione statistica dei dati.

Uno dei due terminali è a disposizione degli enti locali interessati, che hanno comunque libero accesso sia alla rete che al secondo terminale affidato all'Enel così come alle strumentazioni di cui al secondo comma.

Ove da tali rilevamenti risulti in particolare la presenza al suolo di anidride solforosa superiore allo 0,40 parti per milione come media nelle 24 ore, è fatto obbligo all'Enel di adottare ogni immediato accorgimento perché l'inquinamento rientri nei limiti suddetti.

L'onorevole D'Angelo ha presentato il seguente emendamento:

All'inizio dell'articolo, inserire il seguente comma:

« Entro il 1978 tutti gli impianti di cui agli articoli precedenti e all'articolo succes-

sivo debbono essere alimentati con un combustibile che non abbia un contenuto di zolfo superiore al 2 per cento ».

BERNARDI, *Relatore*. Sono contrario.

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anche io sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Angelo.

(È respinto).

MILANI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel nuovo testo di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

DAMICO. Ho chiesto la parola per una breve dichiarazione di voto.

Vorrei sottolineare l'importanza di questo momento nell'attività parlamentare della nostra Commissione e la positività della nostra azione, volta a realizzare un'intesa per una nuova normativa circa l'installazione e l'ampliamento di centrali termoelettriche. Tale positività è connessa, a mio avviso, a tre problemi fondamentali: la presenza della regione nella fase programmatica; le norme relative all'inquinamento che salvaguardano sia la salute del cittadino che l'ambiente; l'inserimento delle spese di urbanizzazione sia primaria sia secondaria a carico dell'ENEL. Un solo punto ci ha visto divisi fino alla votazione finale: quello relativo alla procedura sia della localizzazione sia dell'ampliamento degli impianti. In effetti due ipotesi si sono scontrate: la prima che considerava inutile oltre che incostituzionale qualsiasi intervento di surroga ai poteri regionali e comunali; la seconda che sosteneva che tale intervento potesse servire come deterrente per imporre a comuni e regioni l'assolvimento di un loro compito. Noi siamo convinti che non ci sarà bisogno di usare la surroga prevista dalla legge. Per questo motivo e solo per questo il voto del gruppo comunista sarà contrario.

ACHILLI. Desidero motivare il voto favorevole del gruppo socialista, che ritiene che questo provvedimento rappresenti la giusta sintesi tra le esigenze di salvaguardia dei poteri degli enti locali e il riconoscimento della necessità obiettiva di una produzione di energia elettrica; e ritiene anche che il metodo

con cui si è svolta la discussione, cioè il modo con il quale si è arrivati a questa sintesi sia indicativo di un metodo che dovrebbe essere seguito anche in altre discussioni. La concordia fra i gruppi ci consente oggi di avere un provvedimento che risponde più profondamente alle esigenze che il Governo aveva fatto presente. Il senso del decreto-legge era infatti quello di sottoporre all'attenzione del Parlamento l'assoluta ed urgente necessità di provvedere in merito a questa questione e non di imporre una soluzione, tanto è vero che nel corso della discussione si è arrivati da parte di tutti ad una certa risposta positiva.

D'ANIELLO. Nel dichiarare il mio voto favorevole a questa legge, vorrei esprimere anche la soddisfazione che provo nel constatare che il lavoro fatto in sede di indagine conoscitiva promossa dalla Commissione sanità sull'inquinamento e la tutela dell'ambiente, ha trovato in questo provvedimento una sua concretizzazione e, soprattutto, riscontro in una volontà diffusa in tutti i gruppi di cominciare a considerare la qualità dell'ambiente in modo prioritario, anche rispetto a quelle che sono le esigenze della produzione di energia al fine dello sviluppo del paese, motivo, questo, sempre portato avanti dal partito repubblicano. Confermo dunque il voto favorevole del mio gruppo e mi dichiaro soddisfatto anche per la soluzione scelta per risolvere i contrasti tra l'amministrazione centrale e gli enti locali, in quanto non condivido le perplessità che hanno spinto il partito comunista a votare contro questa legge. Io credo che un maggior rispetto per le autonomie locali non si potesse codificare in una legge che ha il compito di provvedere ad opere di interesse nazionale.

MARCHIO. Dichiaro a nome del MSI-destra nazionale di votare contro il provvedimento in esame per i seri motivi di anticonstituzionalità che da esso emergono.

ALIVERTI. A nome del gruppo democristiano dichiaro di votare a favore di questo provvedimento per le ragioni espresse in sede di dibattito, e mi compiaccio della dimostrazione di buona volontà da tutti i gruppi fornita nel condurre rapidamente in porto questo disegno di legge. Si è trattato di un dibattito ampio e travagliato, perché nella prima parte di esso si è inserito il comportamento ostruzionistico della minoranza nei confronti del decreto-legge presentato dal Governo. Mi sembra, a questo proposito, di

dover sottolineare l'impegno e la buona volontà di recepire il contenuto del decreto-legge e la sua regolamentazione nel provvedimento che stiamo per votare, nonché di venire incontro a quelle che erano le legittime istanze di tutti i gruppi. Certo se il disegno di legge avesse ottenuto l'approvazione di tutti avrebbe meglio rispecchiato lo spirito che ci ha animati; infatti occorre riconoscere che l'opposizione non ha avuto in questa sede un carattere preconcelto. Concludo, ribadendo il voto favorevole del gruppo democristiano.

ALESI. Desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo liberale.

BERNARDI, Relatore. Mancherei ad un dovere se non ringraziassi i colleghi che hanno contribuito all'elaborazione del testo definitivo di questo disegno di legge; devo anche ringraziare l'opposizione che ha dimostrato uno spirito costruttivo nella ricerca di una soluzione, mai attestandosi, per quanto concerne il provvedimento che stiamo per votare, su posizioni ostruzionistiche. In modo analogo, ritengo di dover ringraziare il Governo che ha seguito, giorno per giorno, i nostri lavori consentendo di portare a termine rapidamente l'iter di questo provvedimento che presentava, peraltro, molti aspetti complessi.

DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pur volendo dire qualche cosa di più del relatore, sarò telegrafico. Ringrazio tutti ed in modo particolare il collega Bernardi e il sottosegretario Servadei che, in questo momento per me molto intenso di lavoro e di preoccupazioni, mi hanno consentito di avere un occhio alla elettricità ed uno al petrolio, contemporaneamente.

Ritengo che la costruzione di queste opere potrà fugare alcuni sospetti che hanno alimentato le valutazioni sui provvedimenti presentati dal Governo. Il decreto-legge sulla costruzione delle centrali ha costituito il primo punto sul quale ci siamo incontrati e abbiamo misurato le ragioni che ci accomunavano o dividevano. Avevamo già detto, in un'occasione precedente, che fra gli argomenti che suscitavano la nostra attenzione e preoccupazione c'era quello delle fonti di energia: il rifornimento dell'elettricità costituisce infatti uno degli aspetti di un problema che si presenta così complesso in questo momento particolare per la vita del nostro paese. Ci siamo dunque preoccupati di alcune remore obiet-

tive suscettibili di ostacolare la soluzione del problema stesso: può darsi che abbiamo avuto il pessimismo della realtà, come ci ha detto qualche giornalista; ma l'esperienza ci ha dimostrato che a volte l'ottimismo del collega Maschiella non trova riscontro in alcune situazioni periferiche, dove il risentimento, l'incomprensione e la valutazione inesatta di certi avvenimenti costituiscono motivo di pregiudizio e quindi di impedimento al corretto funzionamento delle istituzioni. Per tutti questi motivi si è pensato di adottare la procedura del decreto-legge. L'intenzione del Governo era quella di arrivare ad una votazione quasi congiunta del decreto-legge e del disegno di legge. Il decreto-legge ha suscitato qualche perplessità circa la sua costituzionalità, ma si è trattato di eccezioni che non mi hanno convinto. Il Governo desiderava certamente che fosse votato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge, che puntava sull'accelerazione delle procedure e sui tempi per la costruzione delle centrali; ma esso aveva anche la ferma volontà — anche se da qualcuno messa in dubbio — di arrivare contemporaneamente alla votazione del disegno di legge n. 1852.

Abbiamo realizzato stasera questa sintesi di intendimenti nel testo che ci accingiamo a votare, stabilendo un'accelerazione delle procedure per le centrali già indicate dal decreto e disciplinando in generale la costruzione e la gestione delle centrali future. Io sono certo il primo ad augurarmi che non vi sia mai bisogno dell'attività surrogatoria dei poteri centrali, rispetto alla libera iniziativa degli enti locali: del resto — e non a caso — tutto il meccanismo della legge fa soprattutto affidamento sull'ordinario svolgimento delle funzioni di competenza dei vari organi dello Stato. Avvertiti però dall'esperienza, abbiamo inteso — pur auspicando che non vi si debba mai far ricorso — creare una norma di salvaguardia, e credo che mai come in questo caso la prudenza non sia troppa.

Ringrazio tutti i colleghi per la collaborazione data al nostro dibattito; credo che ciascuno di noi ha rappresentato, nella diversità delle tesi sostenute, solo un momento di un processo più complesso, che ci ha portato ad una valutazione obiettivamente univoca del testo sottoposto al nostro esame: i momenti di distinzione erano cioè altrettanti momenti di costruzione di un discorso unitario. Credo che questo esempio possa esserci di aiuto in occasione del dibattito che affronteremo a proposito di due argomenti: quello relativo al piano del petrolio e quello concernente l'ener-

gia nucleare. Penso che riunendo questi tre argomenti in un unico disegno circa la politica delle fonti di energia nel nostro paese, faremo un qualcosa diversamente produttivo e conferiremo anche dignità e prestigio all'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Riprendendo quest'ultima osservazione del ministro, vorrei ringraziarlo per il suo proposito di interessare la nostra Commissione ai temi fondamentali dell'approvvigionamento del petrolio e dell'energia nucleare. Del resto, questa sua iniziativa risponde ad un obiettivo che la nostra Commissione si è prefisso da tempo: ritengo pertanto che alla ripresa dei nostri lavori dovremo procedere alla rapida messa a punto del programma sulle fonti di energia, tema del quale il Governo stesso ha riconosciuto, con una sensibilità di cui dobbiamo dargli atto, la centralità. Concludo ringraziando sia il Governo sia l'intera Commissione della collaborazione prestata per la definizione del testo che ci accingiamo a votare.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Io stesso e l'onorevole Catanzariti abbiamo presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preso atto della discussione sviluppatasi in sede di approvazione del disegno di legge n. 1852;

considerata la fondatezza delle argomentazioni svolte in ordine alla salvaguardia della salute, dell'equilibrio dell'ambiente e degli interessi economici, agricoli, turistici delle popolazioni, con particolare riferimento alla centrale di Rossano Calabro,

impegna il Governo e l'ENEL

affinché per la suddetta centrale di Rossano il rifornimento del combustibile necessario sia assicurato attraverso il metanodotto e comunque, in attesa della realizzazione dello stesso, attraverso strumenti che in ogni caso non prevedano punti di scarica a mare quali piattaforme o isole galleggianti.

(0/1852/1/12)

DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Achilli, Maschiella, Erminero e D'Aniello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 1852 che prevede, come mi-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1973

sura massima della concentrazione media nelle 24 ore, 0,10 parti per milioni di anidride solforosa e la predisposizione di attrezzature di misurazione che possono essere controllate dagli enti locali,

invita il Governo

a predisporre le opportune modificazioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, per estendere ed ampliare tali norme a tutte le centrali e a tutti gli impianti industriali, prevedendo anche efficaci strumenti per la soppressione di ogni forma di inquinamento.

(0/1852/2/12)

DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Attuazione della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicina-

mento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 ottobre 1973.

L'onorevole Aliverti ha facoltà di svolgere la relazione.

ALIVERTI, *Relatore*. Data l'ora tarda, mi rimetto alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, limitandomi a sottolineare che esso tende ad attuare una direttiva della Comunità economica europea rispetto alla quale l'Italia si trova inadempiente.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura, assieme alle tabelle allegate.

ART. 1

La composizione, le caratteristiche di fabbricazione, l'etichettatura e ogni forma di pubblicità dei prodotti di cui alla tabella allegata A devono corrispondere alle definizioni e alle norme stabilite nella presente legge e nei relativi allegati.

(È approvato).

ALLEGATO A

ELENCO DEI PRODOTTI DI VETRO-CRISTALLO DI CUI ALLA VOCE 70.13 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Articoli da tavola, da cucina, da toeletta, da ufficio e d'arredamento e particolarmente:

Bicchieri di qualsiasi foggia e forma, tazze, boccali da birra, caraffe e brocche, insalatiere, coppe, ciotole, salsiere, zuccheriere, biscottiere, formaggiere, saliere, oliere, spremilimoni e spremifrutta, piatti, piattini e sottopiatte, vasi, vassoi, vetri per shaker, bomboniere, scaldavivande, pestelli, secchielli da ghiaccio, servizi da toeletta, ganci portasciugamani, portaciprie, spruzzatori e boccette per profumi, tubi portaspazzolini da denti, fermacarte, calamai, vaschette, posapenne, ceneriere ed altri articoli per fumatori, vasi da fiori ed ornamentali, coppe ornamentali, soprammobili, statuette ed oggetti decorativi di forme varie e diverse, centrotavola, bruciapfumi, oggetti ricordo.

Questi articoli possono essere prodotti in vetro-cristallo bianco, colorato od anche, talvolta, argentato a specchio.

(È approvata).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1973

ART. 2.

Le denominazioni di cui alla colonna *b*) dell'allegato *B* non possono essere utilizzate in commercio, per designare prodotti diversi da quelli rispondenti alle caratteristiche

specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dello stesso allegato.

È in ogni caso vietato immettere al consumo vetri cavi e in lastre con denominazione « mezzi cristalli » o denominazioni affini. (È approvato).

ALLEGATO B
LISTA DI CATEGORIE DI VETRO-CRISTALLO

N.	Denominazione della categoria		Caratteristiche				Etichettatura	
		Note esplicative	Ossidi metallici (in percentuale)	Densità	Indice di rifrazione	Durezza di superficie	Forma del simbolo	Osservazioni
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
1	Cristal superieur 30% Cristallosuperiore 30% Hochbleikristall 30% Volloodkristal 30%	Le denominazioni possono essere liberamente utilizzate qualunque sia il paese di origine od il paese di destinazione.	$\geq \text{PbO}$ $\geq 30\%$	$\geq 3,00$	(x)		○	Etichette rotonde. Colore: oro $\varnothing \geq 1 \text{ cm}$
2	Cristal au plomb 24% Cristalloalpiombo 24% Bleikristall 24% Loodkristal 24%	Il numero indica, in percentuale, il tenore di ossido di piombo.	$\geq \text{PbO}$ $\geq 24\%$	$\geq 2,90$	(x)			
3	Cristallin Vetro sonoro superiore Kristallglas Kristallyngla (1) Sonoorglas (2)	Si possono utilizzare unicamente le denominazioni redatte nella lingua o nelle lingue del paese dove i prodotti sono messi in commercio.	$\text{ZnO},$ $\text{BaO},$ $\text{PbO},$ $\text{K}_2\text{O},$ singolarmente o combinati. $\geq 10\%$	$\geq 2,45$	$\geq nD$ $\geq 1,520$		□	Etichetta a forma di quadrato. Colore: argento. Lato: $\geq 1 \text{ cm}$
4	Verre sonore Vetro sonoro Kristallglas Sonoorglas	Eccezione: sul mercato tedesco, si può vendere con la denominazione « Pressbleikristall » o « Bleikristall gepresst » (nei medesimi caratteri) un vetro pressofuso avente un contenuto del 18% di PbO ad una densità di almeno 2,70.	$\text{BaO},$ $\text{PbO},$ $\text{K}_2\text{O},$ singolarmente o combinati. $\geq 10\%$	$\geq 2,40$		Vickers — 550 ± 20	△	Etichetta a forma di triangolo equilatero. Colore: argento. Lato: $\geq 1 \text{ cm}$

(x) $nD \geq 1,545$ quale criterio per una determinazione accessoria non distruttiva dei prodotti (all'atto dell'importazione).

(1) In Belgio.

(2) Nei Paesi Bassi.

(È approvata).

ART. 3.

I prodotti indicati nella tabella allegato *A*, che siano contraddistinti da una delle denominazioni previste nella colonna *b*) dell'allegato *B*, possono essere anche muniti del relativo simbolo di identificazione, descritto nelle colonne *h*) ed *i*) dell'allegato *B*

(*È approvato*).

ART. 4.

Le denominazioni e i simboli di identificazione stabiliti nell'allegato *B* possono essere apposti sull'unica etichetta descritta nelle colonne *h*) ed *i*) dello stesso allegato.

Sull'etichetta possono essere aggiunte altre indicazioni, atte a meglio individuare la qualità e le finiture del prodotto, purché tali indicazioni siano conformi al buon uso commerciale.

(*È approvato*).

ART. 5.

Qualora il marchio di fabbrica, la ragione sociale di una impresa od ogni altra iscri-

zione comporti, a titolo principale oppure a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione, prevista nelle colonne *b*) e *c*) dell'allegato *B*, o che possa dar luogo a confusione con quest'ultima, deve figurare, a caratteri molto evidenti, immediatamente seguita dal marchio di fabbrica o dalla ragione sociale o dall'iscrizione:

la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B*;

l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde a tali caratteristiche

(*È approvato*).

ART. 6.

La corrispondenza delle denominazioni e dei simboli d'identificazione alle caratteristiche specificate nelle colonne da *d*) a *g*) dell'allegato *B* non può essere verificata se non utilizzando i metodi definiti nell'allegato *C*.

(*È approvato*).

ALLEGATO C

METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ CHIMICHE
E FISICHE DELLE CATEGORIE DEL VETRO CRISTALLO

1. ANALISI CHIMICHE

1.1. BaO e PbO

1.1.1. *Dosaggio della somma: BaO + PbO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurla in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'una soluzione al 15% di acido solforico e 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si producano vapori bianchi. Lasciare raffreddare e trattare nuovamente con 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando si ripresentino dei vapori bianchi. Lasciare raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua. Riscaldare fino a quando ricompaiono i vapori bianchi. Lasciare raffreddare, aggiungere cautamente 10 ml di acqua, quindi travasare in un recipiente di 400 ml. Risciacquare più volte il crogiuolo con una soluzione di acido solforico al 10% e diluire a 100 ml con la stessa soluzione. Far bollire da 2 a 3 minuti. Lasciar riposare per una notte.

Filtrare su un crogiuolo filtrante di porosità 4, lavare con una soluzione d'acido solforico al 10% e quindi 2 e 3 volte con l'alcool etilico. Lasciar seccare per un'ora nell'essiccatoio a 150°. Pesare il BaSO₄ + PbSO₄.

1.1.2. *Dosaggio di BaO*

Pesare con un'approssimazione di 0,0001 g circa 0,5 g di polvere di vetro ed introdurla in un crogiuolo di platino. Inumidire con acqua ed aggiungere 10 ml d'acido fluoridrico e 5 ml d'acido perclorico. Riscaldare al bagno di sabbia fino a quando si sviluppino vapori bianchi.

Lasciar raffreddare ed aggiungere nuovamente 10 ml di acido fluoridrico. Riscaldare fino a quando ricompaiono dei vapori bianchi. Lasciar raffreddare e risciacquare le pareti del crogiuolo con acqua distillata. Riscaldare nuovamente ed evaporare quasi a secco. Riprendere con 50 ml di acido cloridrico al 10% e riscaldare debolmente per facilitare la soluzione. Travasare in un recipiente di 400 ml e diluire con acqua a 200 ml. Portare ad ebollizione e far passare una corrente di idrogeno solforato nella soluzione calda. Interrompere la corrente gassosa non appena il precipitato di solfuro di piombo si sia depositato sul fondo del recipiente. Filtrare su una carta da filtro a trama fitta e lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato.

Far bollire i filtrati ed eventualmente ridurli a 300 ml mediante evaporazione. Aggiungere all'ebollizione 10 ml di una soluzione al 10% di acido solforico. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per almeno 4 ore.

Filtrare su carta da filtro a trama fitta, lavare con acqua fredda, quindi calcinare il precipitato a 1050° C e pesare BaSO₄.

1.2. *Dosaggio di ZnO*

Evaporare i filtrati derivati dalla separazione di BaSO₄ in modo da ridurre il loro volume a 200 ml. Neutralizzare con l'ammoniaca in presenza di rosso di metile ed aggiungere 20 ml di acido solforico N/10. Portare il pH a 2 (pHmetro) aggiungendo acido solforico N/10 o soda caustica N/10 secondo il caso e precipitare a freddo il solfuro di zinco immettendo una corrente di idrogeno solforato. Lasciare depositare il precipitato per 4 ore, poi raccoglierlo su una carta da filtro a trama fitta. Lavare con acqua fredda saturata di idrogeno solforato. Sciogliere il precipitato sul filtro versandovi 25 ml di una soluzione calda di acido cloridrico al 10%. Lavare il filtro con acqua bollente fino ad ottenere un volume di 150 ml circa. Neutralizzare con ammoniaca in presenza di una cartina di tornasole, quindi aggiungere 1 — 2 g d'urotropina solida per fissare il pH a circa 5. Aggiungere alcune gocce di una soluzione acquosa allo 0,5% di soluzione di arancione di xilenolo appena preparata e titolare mediante una soluzione di complesso III N/10 fino al viraggio dal rosa al giallo limone.

Segue allegato C.

1.3. Dosaggio di K_2O

Mediante precipitazione e pesatura del tetrafenil-boruro di K.

Soluzione: 2 g di vetro vengono sciolti dopo rottura e passaggio al setaccio mediante

2 cc di HNO_3 conc.

15 cc $NCIO_4$

25 cc Hf

in un crogiuolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

Reattivi: Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6%: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un po' di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HCl N/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla frittata. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

Esecuzione: Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di K_2O . Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di K_2O stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiuolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120° C. Fattore di conversione 0.13143 per K_2O .

1.4. Tolleranze

± 0,1 in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10%), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10%.

2. DETERMINAZIONI FISICHE

2.1. Densità

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di ± 0,01. Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

2.2. Indice di rifrazione

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di ± 0,0001.

2.3. Microdurezza

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.

(È approvata).

ART. 7.

L'accertamento delle proprietà chimiche e fisiche dei prodotti, oggetto della disciplina prescritta nella presente legge, è effettuato, in tutti i casi in cui sia necessario, dalla stazione sperimentale del vetro di Venezia-Murano.

ART. 8.

Chiunque pone in vendita o altrimenti mette in commercio i prodotti indicati nella tabella allegato A della presente legge, con le denominazioni di « cristallo superiore, cristallo al piombo, vetro sonoro superiore e vetro sonoro », e che, per la loro composizione, non corrispondono alle relative caratteristiche specificate nell'allegato B, è punito con la multa da lire 40.000 a lire 400.000.

Chiunque, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, la denominazione del prodotto, quando questo risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

Chiunque, nelle condizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, non ottempera all'obbligo di apporre, a caratteri molto evidenti, l'indicazione dell'esatta natura del prodotto, quando questo non risponde alle caratteristiche specificate nelle colonne da d) a g) dell'allegato B, è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

(È approvato).

ART. 9.

La presente legge non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dal territorio della Comunità economica europea.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica » (1852):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	25
Voti contrari	12

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 69/493/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (2448):

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	37
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Alesi, Aliverti, Allegri, Achilli, Bastianelli, Bernardi, Biagioni, Brini, Caiazza, Codacci Pisanelli, Caroli, Noberasco, Cascio, Marzotto Caotorta, Damico, D'Angelo, Erminero, Fagone, Felici, Fibbi Giulietta, Fioret, Girardin, Laforgia, D'Aniello, Triva, Marchio, Maschiella, Matteini, Medi, Milani, Misasi, Zoppetti, Niccoli, Vaghi, Talassi Giorgi Renata, Zanini.

La seduta termina alle 22,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO